

# Meno programmi nel nuovo Codice appalti

## La riforma

**Sale da 100mila a 150mila euro la soglia per i lavori pubblici da inserire nei piani triennali**

La programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, che passerà da biennale a triennale, sarà necessaria rispettivamente per importi superiori a 150mila e 139mila euro. Le novità sono prospettate dall'articolo 37 del Codice degli appalti messo a punto dal Consiglio di Stato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adotteranno il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale (oggi è biennale) degli acquisti di beni e servizi.

Andranno approvati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Le amministrazioni approveranno anche l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel preventivo comunque disponibile.

Il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali dovranno contenere i lavori - compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o Ppp - il cui importo si stima pari o superiore a 150mila (oggi la soglia è 100mila).

I lavori di importo pari almeno a un milione saranno inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alter-

native progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria saranno inseriti anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il programma triennale di acquisti e gli aggiornamenti annuali indicheranno le spese di importo stimato pari o superiore a 139mila euro (ora il limite è 40mila). Saranno pubblicati sul sito dell'ente e nella banca dati dei contratti pubblici.

Con l'allegato IX al Codice, con valore di regolamento ministeriale,

saranno definiti gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dei lavori, programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; saranno disciplinate inoltre le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare interventi o acquisti non previsti nell'elenco annuale. E saranno definite le modalità di raccordo con la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza a cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. Infine l'allegato sarà modificato, in base all'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988, con decreto del ministro delle Infrastrutture di concerto con il Mef.

— P. Ruf.



**Sugli acquisti documento con cadenza di tre anni L'importo rilevante passa da 40mila a 139mila euro**